



# CITTÀ DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE n° 230 del 06/11/2023

## DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI

Oggetto: **DISPOSIZIONE PER LA COLTIVAZIONE E VENDITA DI FAVE E PISELLI PRESSO L'ISTITUTO ANTONIANO VIA A. SAFFI- ICS "CANNIZZARO -GALATTI". "ORDINANZA DI "FAVISMO " .**

### IL SINDACO

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale di "Favismo" n.62 del 07.04.2023 , emessa a tutela della salute del minore.....omissis...presso la Scuola dell'Infanzia dell'Istituto "Cannizzaro Galatti", Messina, per il tutto il periodo di frequenza del minore, affetto da favismo;

**PRESO ATTO** dalla nota prot.241234/2023 del 14.09.2023 del Dipartimento Servizio alla Persona e Imprese , di trasmissione della nota prot. 11551/U del 12.09.2023 ICS "Cannizzaro -Galatti ", con la quale in considerazione della frequenza di un alunno affetto da favismo presso l'*Istituto Antoniano*, sito in via A.Saffi, dell' ICS "Cannizzaro -Galatti" , chiede l'emissione di apposita ordinanza sindacale di favismo;

**RAVVISATA** la necessità e l'urgenza per la tutela della salute del minore, di dover provvedere con l'emissione dell'ordinanza di divieto di coltivazione e di vendita di fave e piselli presso l'*Istituto Antoniano*, sito in via A.Saffi, dell' ICS "Cannizzaro -Galatti", dallo stesso frequentato, nonché, a scopo precauzionale, ad apporre idonea segnaletica di divieto di coltivazione di leguminose fresche (fave e piselli) in un raggio di mt. 300 e di vendita, anche in forma ambulante, di leguminose fresche (fave e piselli) in forma sfusa, per un raggio di mt.150 in linea d'area dal predetto Istituto scolastico, nelle more di disporre con ulteriore ordianza relativa anche presso la residenza del minore;

**VISTI** gli Atti d'Uffici;

**VISTO** l'art. 32 del 23/12/78 n° 883;

### REVOCA

l'Ordinanza Sindacale di "Favismo" n.62 del 07.04.2023 , essendo mutale le condizioni che hanno consentito il rilascio;

### ORDINA

- 1) il divieto assoluto di coltivazione di leguminose (fave, piselli) in un raggio di mt. 300 in linea d'area dall'*Istituto Antoniano*, sito in via A.Saffi, dell' ICS "Cannizzaro -Galatti"- Messina, per il tutto il periodo di frequenza del minore, affetto da favismo;
- 2) il divieto di vendita, anche in forma ambulante, di leguminose fresche (fave e piselli) in forma sfusa, per un raggio di mt.150 in linea d'aria dalla linea d'aria dall'*Istituto Antoniano*, sito in via A.Saffi, dell' ICS "Cannizzaro -Galatti"-Messina, per il tutto il periodo di frequenza del minore.
- 3) che la vendita di leguminose fresche preconfezionate in sacchetti/contenitori sigillati, nel raggio di mt. 150 dal predetto plesso scolastico frequentato dal minore, venga effettuata a condizione che nell'esercizio commerciale, anche ambulante, siano esposti, bene in vista ed all'ingresso, cartelli che

segnalino al “cittadino a rischio di crisi emolitica da favismo” la presenza nel locale commerciale di leguminose fresche;

- 4) l'estirpazione e la distruzione delle piantagioni di leguminose già sviluppate, eventualmente presenti nel raggio di metri 300 in linea d'aria dall'istituto scolastico, a spese dei proprietari dei terreni;
- 5) eliminazione dal menù di fave e piselli che, eventualmente, viene servito a tutto il plesso scolastico;
- 6) divieto assoluto di introduzione in ambito scolastico dei suddetti legumi anche crudi, ai fini della tutela della salute dell'alunno minore, affetto da favismo;

#### **DISPONE**

1. Incaricare il Corpo di Polizia Municipale di rilevare:
  - a) gli eventuali proprietari di coltivazioni di leguminose - fave e piselli - presenti in un raggio di 300 metri in linea d'aria dall'*Istituto Antoniano*, sito in via A.Saffi -Messina, per il tutto il periodo di frequenza del minore;
  - b) gli eventuali venditori anche in forma ambulante di leguminose fresche - fave e piselli - in forma sfusa presenti in un raggio di 150 metri in linea d'aria dall'*Istituto Antoniano*, sito in via A.Saffi - Messina, per il tutto il periodo di frequenza del minore
2. Incaricare il Corpo di Polizia Municipale, altresì, di:
  - notificare la presente ordinanza a tutti i soggetti rilevati come precisato ai precedenti punti 1a e 1b;
  - di vigilare e controllare in merito all'osservanza del presente provvedimento, procedendo nei confronti di coloro che non ottempereranno alla presente ordinanza con la denuncia alla A.G. prevista dall'art. 650 C.P., ed allo smantellamento coattivo di eventuale coltivazione di leguminose (fave e piselli) a spese delle parti interessate ai terreni avvalendosi del supporto operativo dell'Autoparco Municipale;
3. Incaricare Il Dipartimento Ambiente e Sanità ad apporre idonea segnaletica di divieto di coltivazione di leguminose fresche (fave e piselli), con i dati del presente provvedimento, nonché della rimozione dei cartelli utilizzati per la delimitazione della ex Scuola dell'Infanzia dell'ICS “CANNIZZARO-GALATTI”.
4. Incaricare l'Ufficio Stampa del Comune di dare al presente provvedimento, la più ampia pubblicazione a mezzo dei canali cittadini d'informazione;
5. Inviare copia del presente provvedimento:
  - al Dipartimento di Prevenzione Area Igiene e Sanità Pubblica, Servizio di Igiene negli Ambienti di Vita e al Dipartimento di Prevenzione Area Medica UOS SIAV- UOS Igiene ed Educazione Sanitaria Scolastica dell'ASPMESSINA;
  - ai Presidente della III e della IV Circoscrizione perché sia esposto nella sede civica delle stesse;
  - al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Cannizzaro Galatti”- Messina, per le attività di specifica competenza, avendo cura di trasmettere al Servizio Sanità del Dipartimento Servizi Ambientali, le variazioni relative all'iscrizione/frequenza dell'alunno minore;
  - al Dipartimento Servizio alla Persona e Imprese, per le attività di competenza, incaricata della notifica del presente provvedimento alle cooperative che gestiscono la refezione scolastica dell'ICT, “Cannizzaro Galatti”-Messina;
  - al genitore....*omissis* ....., per opportuna conoscenza, invitando lo stesso a trasmettere al Servizio Sanità del Dipartimento Servizi Ambientali, i dati chiesti e le variazioni relative alla residenza all'iscrizione/frequenza del figlio minore, presso l'istituto.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, della notifica, ricorso al T.A.R. di Catania, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, da proporre entro 120 giorni della notifica.

Il Sindaco  
Federico Basile / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa

